

3) esamina i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

4) delibera sulla cancellazione, riduzione, surrogazione e frazionamento di ipoteche iscritte a garanzia dell'ente e sugli annotamenti relativi nonché sullo svincolo di cauzioni e sulla rinuncia, proroga e rateizzazione dei crediti;

5) delibera su provvedimenti concernenti il personale ad esso demandati dal consiglio di amministrazione;

6) esamina, in genere, tutte le proposte da sottoporre alla approvazione del consiglio;

7) esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 9.

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro numerato progressivamente per ciascuno dei due predetti organi e firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'ente incaricato dal consiglio delle mansioni di segretario.

Art. 10.

Le funzioni di controllo sono esercitate da un collegio dei sindaci nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il collegio dei sindaci è costituito da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) due rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio;
- d) un rappresentante delle imprese mandanti.

Per ciascun membro del collegio è nominato un supplente il quale sostituisce in caso di assenza o impedimento il membro effettivo.

I rappresentanti di cui ai punti c) e d) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

I sindaci esercitano le loro funzioni in conformità degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 11.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra il personale dell'ente avente qualifica di direttore superiore.

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare persona estranea all'ente purchè sia provvista dei requisiti di carattere generale previsti per il personale di ruolo dell'ENASARCO — fatta eccezione del limite massimo di età — del diploma di laurea ed abbia particolare esperienza nel campo delle attività previdenziali ed assistenziali.

Il direttore generale dirige i servizi dell'ente, ne sovrintende e ne regola il funzionamento, sovrintende al personale, ne cura la disciplina ed esercita le attribuzioni conferitegli dai regolamenti dell'ente e dagli organi di amministrazione.

Il direttore generale esercita tutte le funzioni ad esso espressamente delegate dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'ente.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fa parte di tutti i comitati di cui al punto 15) del precedente art. 6 e riferisce annualmente in sede di preventivo e consuntivo sulla gestione dell'ente.

Lo stato giuridico, il trattamento economico di attività e quello di quiescenza del direttore generale sono stabiliti mediante delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

Il direttore generale non può essere mantenuto in servizio oltre il 65° anno di età.

Art. 12.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento. Qualora siano accertate gravi irregolarità sul funzionamento dell'ente può essere disposto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'ente con i poteri che saranno fissati nel decreto stesso e per una durata non superiore a tre mesi, prorogabile al massimo per un altro trimestre.

TITOLO III

Patrimonio e amministrazione

Art. 13.

Il patrimonio dell'ente è formato dai beni immobili e mobili e dai valori per gli acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, spettino all'ente.

Art. 14.

Le entrate dell'ente sono costituite:

- 1) dai contributi ad esso spettanti;
- 2) dalle rendite del patrimonio;
- 3) dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.

Art. 15.

I fondi liquidi dell'ente devono essere investiti:

- a) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- b) annualità dovute dallo Stato;
- c) in cartelle o titoli equiparati degli istituti esercenti il credito fondiario;
- d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
- e) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;
- f) in beni immobili liberamente disponibili;
- g) in altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione.

I depositi fruttiferi debbono essere contenuti in misura idonea ad assicurare in ogni momento la disponibilità dei fondi per le prestazioni.

Art. 16.

L'ente, mediante convenzione approvata dal consiglio di amministrazione, può affidare in tutto o in parte la custodia dei valori ed il servizio di cassa ad uno o più istituti di credito di notoria solidità.

Art. 17.

Gli esercizi finanziari dell'ente vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio debbono essere compilati, a cura del direttore generale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quest'ultimo con la situazione patrimoniale alla fine dello esercizio. Qualora siano stati istituiti fondi speciali o gestioni separate, devono essere compilati per essi bilanci distinti.

I bilanci, corredati dalle relazioni del direttore generale, sono sottoposti dopo l'esame del comitato esecutivo, unitamente alle relazioni del collegio dei sindaci, al consiglio di amministrazione che deve deliberare sul bilancio di previsione entro il 30 novembre precedente l'esercizio considerato e sul bilancio consuntivo entro il 30 aprile successivo all'esercizio cui si riferisce.

I bilanci, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio dei sindaci, saranno trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 18.

L'ente può istituire, ai sensi dell'art. 6, punto 10), fondi di riserva per le singole gestioni.

TITOLO IV

Disposizioni generali e finali

Art. 19.

In caso di scioglimento dell'ente il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del pas-